



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 'VOLONTARI SAN MARTINO'

L'anno 2020, il giorno 08 del mese di luglio alle ore 21.30, in prima convocazione, si è riunita presso la Sala Consiliare del Comune di Artegna in piazza Marnico, l'assemblea straordinaria dei soci,

convocata nei modi e nei termini dello Statuto Sociale, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto per adeguamento al D.Lgs. 117/17
2. Decadenza dei componenti dell'attuale Consiglio Direttivo e nomina dei componenti del nuovo Organo di Amministrazione.

Il presidente dell'Associazione, Giuseppina Dorigo, prima di dare inizio ai lavori, verifica la presenza dei soci aventi titolo. Sono presenti n.18 Soci su 22 soci complessivi e quindi, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 dello Statuto, l'assemblea è valida.

Il presidente dell'Associazione, Giuseppina Dorigo, chiede di nominare il presidente della Assemblea, scelto tra i soci della medesima: Viene proposto il Socio Sig. Persello Ezio. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il presidente, Sig. Ezio Persello ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico assumendo immediatamente la presidenza dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Il presidente, Ezio Persello, propone all'assemblea, per l'espletamento della funzione di segretario la Sig.ra Piera Merluzzi.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il presidente Ezio Persello pone all'attenzione dell'assemblea il primo punto all'ordine del giorno: "approvazione del nuovo Statuto per adeguamento al D.Lgs. 117/17" e chiede alla segretaria Sig.ra Piera Merluzzi di dare lettura dello stesso.

La Sig. Piera Merluzzi dà pertanto lettura dello Statuto e al termine il presidente Sig. Persello Ezio chiede ai soci se ci sono interventi in proposito. Dopo qualche breve chiarimento il presidente mette ai voti l'approvazione dello Statuto.

L'assemblea approva all'unanimità. (0 contrari 0 astenuti)

Si passa quindi al 2° punto all'ordine del giorno. Presentano le loro dimissioni la presidente Giuseppina Dorigo, vice-presidente Pierina Maria De Monte e la segretaria Serenella Della Mea.

Il Presidente Ezio Persello ringrazia i componenti del Consiglio uscente per quanto fatto in questi anni per l'associazione e procede alla individuazione dei componenti del seggio elettorale.



Vengono proposti i signori Serenella Della Mea e Franco Liva.

L'assemblea approva all'unanimità. (0 contrari 0 astenuti)

Alle ore 22.00 si aprono le operazioni di voto che terminano alle 22.15 con immediate operazioni di scrutinio.

Vengono consegnate n.18 schede di voto.

Alle 22.30 circa si conclude il conteggio dei voti e gli scrutatori consegnano i risultati di cui nell'allegato al presente verbale, sottoscritti dai componenti del seggio elettorale, al presidente e al segretario dell'Assemblea.

Risultano eletti componenti del nuovo Organo di Amministrazione i Sigg :

Giuseppina Dorigo
Luigina Codaglio
Laura Sasso
Franco Liva
Piera Merluzzi

Data lettura dell'esito ai presenti ed esauriti i punti all'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea Ezio Persello alle ore 22.45 dell' 8 luglio 2020 dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario

Piera Merluzzi

Piera Merluzzi

Il Presidente

Ezio Persello

Ezio Persello

REGISTRATO a TOLMEZZO il **24 LUG. 2020**
Al N° **245** SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - **ESEUTE**
consegnato in pari data



Il Funzionario - area
Marisa Codaglio

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



ELEZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - VOLONTARI SAN MARTINO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'8 /07/2020

VOTANTI 18 – HANNO RICEVUTO VOTI :

Dorigo Giuseppina	16
Codaglio Luigina	11
Sasso Laura	9
Liva Franco	8
Merluzzi Piera	8
Del Fabbro Plinia	6
Cecon Ida	5
Della Mea Serenella	4
Ponte Aurelio	4
Persello Ezio	3
Adotti Ezio	2
Palmini Maria	2
Buzzulini Maria Grazia	1
De Monte Pierina	1
Menis Giulia	1

I componenti del seggio elettorale.

Serenella Della Mea

Franco Liva



STATUTO

TITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato (OdV), associazione non riconosciuta, denominata " Volontari San Martino OdV", con sede ad Artegna (UD) , via L.Menis n. 44
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "Volontari San Martino OdV" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi principalmente dell'attività dei propri associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. i contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione fa riferimento normativo a quanto contenuto nel D.Lgs. 117/17, Codice del Terzo Settore.

Art. 4

Finalità

1. "Volontari San Martino OdV" è costituita esclusivamente al fine di svolgere l'attività di volontariato nel settore sociale, ed in particolare dell'assistenza sociale, rivolta ai residenti nel Comune di Artegna (UD).

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, commi a), c) u).

A titolo esemplificativo, l'associazione si propone di:

- fornire servizi gratuiti di trasporto di anziani e disabili bisognosi, su indicazione nominativa da parte dei servizi sociali del Comune di Artegna o a richiesta degli interessati ed utilizzando i mezzi messi a disposizione dallo stesso Comune;
- mettere a disposizione a titolo gratuito ausili sanitari a favore di anziani e disabili bisognosi, sempre su indicazione nominativa da parte dei servizi sociali del Comune di Artegna (UD).

- fornire servizi gratuiti di consegna a domicilio di medicinali; solo in caso di necessità, ossia in sostituzione temporanea su richiesta da parte dei servizi sociali del Comune di Artegna (UD) e dei Medici di Base, l'associazione fornirà gratuitamente anche il servizio di consegna di pasti caldi a domicilio;
 - fornire gratuitamente assistenza ad anziani e disabili per l'effettuazione della spesa alimentare e non alimentare o di piccole pulizie domiciliari.
 - Fornire compagnia ed assistenza agli anziani.
 - Aiuto nelle procedure e pratiche burocratiche.
 - Istituire un 'Banco Alimentare' per famiglie bisognose.
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a patto che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo i criteri ed limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
3. L'associazione è libera di acquistare beni immobili e beni mobili registrati. Questi ultimi, tuttavia, dovranno essere acquistati per poi essere donati ai servizi sociali del comune di Artegna (UD) o ad altre associazioni di volontariato costituite con le medesime finalità della presente.
4. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti dell'Organo di amministrazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

2. "Volontari San Martino OdV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
3. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
5. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. Gli aderenti all'associazione si dividono in:
 - a) soci, il cui numero, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
 - b) soci simpatizzanti
3. I soci simpatizzanti sostengono l'associazione con il versamento della quota sociale, non svolgono generalmente attività di volontariato, possono partecipare all'assemblea dell'associazione senza diritto di voto e non possono essere eletti nelle cariche sociali.
4. Con il termine di associati si intende esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota associativa.
5. L'ammissione degli aderenti all'associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato e deliberato dall'assemblea, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato, entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione. Al provvedimento di diniego il richiedente può richiedere il riesame della sua istanza entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso, apportando eventuali altre considerazioni alla sua domanda.
7. La qualità di socio o socio simpatizzante non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. I soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e di esaminare i libri associativi con presa visione diretta degli stessi presso la sede dell'associazione.

Art. 11

Volontari

1. Gli associati sono persone volontarie che per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. 117/17.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi..

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

1) L'Assemblea;

2) L'Organo di amministrazione;

3) Il Presidente

4) L'Organo di controllo (solo in caso delle condizioni di cui al successivo art. 23)

Art. 14

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

3. Ai fini della partecipazione all'assemblea, è ammessa la possibilità di conferire delega ad altro associato. Tuttavia, ciascun associato non può raccogliere più di una delega per ciascuna assemblea.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. In alternativa, è ammessa la convocazione mediante affissione dell'avviso presso la sede dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea stessa.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.

4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza di tutti gli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

- 1) Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
- 2) Ogni socio ha diritto di voto solo se è iscritto nel libro dei soci da almeno 1 (un) mese.
- 3) L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti.
- 4) Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei soci pari ad almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati
- 5) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole maggioranza qualificata dei soci; così come per deliberare trasformazioni e fusioni.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
 - in sede ordinaria:
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
 - eleggere e revocare i membri dell'Organo di amministrazione;
 - approvare il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 117/2017;
 - fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
 - deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
 - deliberare sull'espulsione dei soci;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
 - in sede straordinaria:
 - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare sullo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
 - deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario attribuito dalla legge.

Art. 20

L'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da 5 (cinque) amministratori eletti dall'assemblea degli associati e scelti tra le persone fisiche associate;
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, L'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa la delega.
4. L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza L'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, ed anche con comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione dopo la sua costituzione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente ed il segretario.
7. Ai componenti dell'organo di amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - sottopone all'assemblea dei soci proposte di modifica allo Statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti L'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e L'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23

L'Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

Art. 24

Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

Art. 25

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea;

- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

TITOLO V

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno venti (20) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e devono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione

Art. 28

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.;
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Trasformazioni, fusioni e scissioni

1. E' possibile, per l'associazione, operare fusioni e trasformazioni con reciproche associazioni, come indicato all'art. 98 del D.Lgs. 117/17, con deliberazione dell'assemblea straordinaria con votazione a maggioranza qualificata.
2. E' vietato per l'associazione deliberare una scissione della medesima.

Art. 30

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

3

275

24/07/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

TIL20L000275000QH

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TIL